

Sentenza: n. 315 dell' 11 novembre 2010

Materia: Caccia

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 117, secondo comma, lett. s) Cost.

Ricorrente: Tribunale amministrativo Liguria

Oggetto: art. 25, comma 18 della legge Regione Liguria 1 luglio 1994 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

Esito: fondatezza del ricorso

Estensore nota: Beatrice Pieraccioli

Il Tribunale amministrativo della Liguria ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

La norma regionale censurata consente l'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi *«nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta»*.

Per individuare quali cacciatori hanno diritto all'accesso occorre fare riferimento agli altri commi dell'art. 25 della legge regione Liguria n. 29 del 1994 in base ai quali gli aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l'aria contigua sono, non solo i residenti, ma anche i cacciatori provenienti da altri ATC, da altre Province o addirittura da altre regioni.. Tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 32 , comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che stabilisce: *«All'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge»*.

Dal raffronto tra le norme regionali e la norma statale sopra citate la Corte ravvisa il contrasto tra esse, giacché quelle regionali ammettono, a vario titolo e sulla base di diversi presupposti, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei Comuni dell'area protetta o delle aree contigue, come stabilito invece tassativamente dalla norma statale.

Ai fini dell'accoglimento del ricorso, occorre dunque verificare se l'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991 abbia efficacia vincolante nei confronti della Regione, che, a seguito della riforma costituzionale del titolo V, è titolare

di competenza legislativa residuale in materia di caccia, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

A tal proposito la Corte richiamando la propria costante giurisprudenza, afferma che la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la veste di *standard* minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost..

Con riferimento alla questione in oggetto, la Regione pertanto non può prevedere soglie inferiori di tutela, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere livelli maggiori, che implicano logicamente il rispetto degli *standard* adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali ([sentenze n. 193 del 2010](#) e [n. 61 del 2009](#)).

Per le considerazioni sopra svolte la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 18, della legge regione Liguria n. 29 del 1994, nella parte in cui consente la caccia nelle cosiddette aree contigue anche a soggetti non residenti nelle aree medesime.